PORTANTE L'APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI PEL TESORO DELLO STATO

Art. 1 (Approvazione)

Il Governo del Re ha facolta' di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione contenuta nell'allegato R.

Prima che il credito della Banca verso lo Stato sia ridotto di lire 283 milioni, il Governo provvedera' alla estinzione totale del mutuo di 500 milioni ed alla cessazione del corso forzato.

Versione in vigore dal 28 agosto 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante l'approvazione di provvedimenti pel Tesoro dello Stato
Estremi	Legge 11 agosto 1870, n. 5785
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-l-approvazione-di-provvedimenti-pel-tesoro-dello-stato/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it